



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

5.04.2016

Non sono segni di riconoscimento la numerazione delle pagine (neanche se cerchiare) e l'utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo

In una prova scritta i segni di riconoscimento devono essere delle chiare apposizioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l'ha apposto, mentre, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.

**T.A.R. Campania - Napoli – sezione quinta,
sentenza del 12.11.2014, n. 5816**

...omissis...

Il ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale "assassa" per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo di ruolo a tempo indeterminato. Con il ricorso in esame contesta la legittimità della determinazione della Commissione esaminatrice di ritenere la sua prova scritta non valutabile e, conseguentemente, di escluderlo dal concorso, in considerazione del fatto che le pagine dell'elaborato del ricorrente erano state numerate (la Commissione ha ritenuto che Scuola di Diritto Avanzato la numerazione delle pagine potesse essere interpretato come potenziale contrassegno di identificazione).

A sostegno della proposta impugnativa, il ricorrente deduce i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 6, del D.P.R. n. 483 del 1997. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Falsa applicazione dell'art. 3 Cost.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.

Con ordinanza n. 429/2014 è stata accolta l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All'udienza pubblica del 16 ottobre 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Preliminarmente, il Collegio rileva che permane l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta infatti che, a seguito dell'accoglimento della istanza cautelare, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla correzione della prova scritta e della prova teorico-pratica del ricorrente, attribuendo ad ognuno degli elaborati il voto di 22/30 e ammettendo così il ricorrente alla prova orale.

Con un unico articolato motivo di impugnativa, il ricorrente censura sotto diversi profili la legittimità della decisione della Commissione esaminatrice di escluderlo dal concorso, basata sull'unica considerazione che la numerazione delle pagine dell'elaborato "è idonea ad integrare un potenziale contrassegno d'identificazione", determinando il giudizio di non valutabilità dell'elaborato.

Il ricorrente ritiene la misura adottata nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice non rispettosa del dettato letterale dell'art.12 del D.P.R. n. 483 del 1997 e viziata per eccesso di potere sotto diversi profili.

Le censure meritano di essere condivise.

Secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dal Collegio, in una prova scritta i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che Scuola di Diritto Avanzato possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l'ha apposto, mentre, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 877).

Né a conclusioni diverse si può pervenire in considerazione del fatto che, come sostiene l'amministrazione resistente, nel caso di specie, i numeri delle pagine siano stati cerchiati e apposti alternativamente sul lato sinistro o destro di ciascuna pagina dell'elaborato, in quanto:

a) la cerchiatura dei numeri verosimilmente risponde alla esigenza di richiamare l'attenzione della Commissione esaminatrice sulla numerazione progressiva dell'elaborato, senza per questo costituire un sicuro segno di riconoscimento;

b) l'apposizione dei numeri delle pagine alternativamente sul lato sinistro e su quello destro di ciascuna pagina deve ritenersi connesso al fatto che, essendo l'elaborato redatto su fogli composti di quattro

pagine, risulta naturale apporre la numerazione progressiva sul lato più in evidenza della pagina.

In conclusione, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore